

Legge regionale 18 ottobre 1967 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.

Art. 25

Stipulazione dei contratti(1)

Alle aste pubbliche ed alle licitazioni private presiede il Dirigente del servizio cui compete la progettazione dell' opera. Allo stesso è altresì demandata la stipulazione dei contratti.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 9, primo comma, L. R. 29/1969